Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 10 novembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 290 DEL 10 NOVEMBRE 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **Metalmeccanica, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1973. — **Baratti & Milano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1973. — **Lanificio G. B. Conte, società per azioni, in Schio (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1973. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1973 (Delibera assemblea 16 febbraio 1957). — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1973 (Delibera assemblea 6 dicembre 1963). — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) - Compartimento di Napoli:** Obbligazioni 6 % « Società Meridionale di Elettricità » sorteggiate il 4 ottobre 1973. — **Sicilcarbo - Società di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1973. — **Bibolini - Società di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1973. — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** N. 1000 obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1973. — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** N. 500 obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1973. — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** N. 535 obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1973. — **Industrie Chimiche Italiane del Petrolio - I.C.I.P., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1973. — **Istituto De Angeli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1973. — **Immobiliare Seriana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1973. — **Ditta Giovanni Garavaglia - Tintoria e Ritorcitura, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1973. — **Industriale Pietro Maria Ceretti, società per azioni, in Villadossola (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1973. — **Lagomarsino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1973. — **Motta, società per azioni per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Obbligazioni 1956-1978 sorteggiate il 24 ottobre 1973. — **Motta, società per azioni per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Obbligazioni 1962-1979 sorteggiate il 24 ottobre 1973. — **Navalcavi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1973 (Delibera 30 novembre 1962). — **Navalcavi, Società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1973 (Delibera 9 maggio 1966). — **Impresa Edile Immobiliare - I.E.I., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1973. — **Lancia & C. - Fabbrica Automobili - Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1973. — **Società Grandi Alberghi Siciliani « SGAS », in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1973. — **Ferrovie e Tramvie Vicentine, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1973. — **Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1973. — **Merloni, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1973. — **Liquigas Italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1973. — **Industriale Camuzzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1973. — **Cartonificio Fiorentino, società per azioni, in Sesto Fiorentino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1973. — **S.F.I.R. - Società Fondiaria Industriale Romagnola, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1973. — **Zuccherificio e Raffineria di Mizzana, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1973. — **Società Anonima Industria Laterizi, società per azioni, in Legnago (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1973. — **Officine e Fonderie Galtarossa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1973. — **RIV-SKF - Officine di Villar Perosa, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1973. — **Dott. ing. Leopoldo Biasi & C., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1973. — **Fornaci Valbrenta e Isola Vicentina, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1973. — **S.A.C.I. - Società Azionaria Carte Italiane, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1973. — **Corso Porta Nuova, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1973. — **I.L.S.E.A. - Industria Leganti Stradali e Affini, società per azioni, in Valmadrera:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1973. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % - 1968-1988 » sorteggiate il 30 ottobre 1973. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % - 1967-1987 » sorteggiate il 30 ottobre 1973.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. **669.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 711 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 712. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in nefrologia è di tre anni.

Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di dieci per ciascun anno di corso.

Art. 713. — Le materie di insegnamento sono così suddivise:

1° *Anno*:

1) Embriologia, anatomia ed istologia del rene e dell'apparato urinario;
2) Fisiologia renale e dell'apparato urinario;
3) Biochimica ed istochimica renale;
4) Semeiotica clinica e strumentale del rene e delle vie urinarie;
5) Le nefropatie mediche.

2° *Anno*:

1) Patologia e biochimica delle nefropatie;
2) Clinica delle nefropatie;
3) Batteriologia delle nefropatie e delle infezioni della via escretrice urinaria;
4) Farmacologia delle nefropatie e delle infezioni delle vie urinarie;
5) Nefropatie ed affezioni urologiche dell'infanzia.

3° *Anno*:

1) Patologia e biochimica della insufficienza renale;
2) Clinica, terapia della insufficienza renale;
3) La terapia emodialitica della insufficienza renale;
4) Il trapianto del rene;
5) La terapia delle affezioni urologiche nell'infanzia.

Art. 714. — Alla fine di ciascun anno di corso, l'allievo dovrà sostenere un esame teorico-pratico sulle materie di insegnamento dell'anno.

Art. 715. — Al termine del corso di specializzazione l'allievo dovrà sostenere un esame riassuntivo teorico-pratico e la discussione di una tesi scritta sopra un argomento di nefrologia.

Art. 716. — Durante gli anni di corso l'allievo oltre a seguire le lezioni teoriche e pratiche, dovrà frequentare i reparti clinici ed il centro di emodialisi; nell'ultimo anno dovrà prestare servizio come interno, a meno che non comprovi di essere assistente presso reparti universitari o ospedalieri della specialità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lussemburgo - Ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 15. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Trasferimento del comune di Roseto degli Abruzzi dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Atri a quella dei corrispondenti uffici di Giulianova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Atri e Giulianova al fine di assicurare ai contribuenti di Roseto degli Abruzzi un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Roseto degli Abruzzi è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Atri a quella dei corrispondenti uffici di Giulianova.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(12427)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1973.

Nomina di un componente la commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandato al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24742, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 108, con il quale è stata costituita, presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Genova, la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1973, n. 2216, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dott. ing. Aurelio Colangelo, ispettore generale dell'ufficio tecnico erariale di Genova, venne nominato membro effettivo del collegio di che trattasi;

Vista la nota n. 130/Ris dell'8 giugno 1973, con la quale l'ufficio tecnico erariale di Genova, ha fatto presente che il predetto dott. ing. Colangelo, è stato assegnato ad altra sede, comunicando il nominativo del sostituto nella persona del dott. ing. Angelo Fonti, ingegnere capo del medesimo ufficio;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Angelo Fonti, ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Genova è nominato membro effettivo della commissione di cui alle premesse in sostituzione del dott. ing. Aurelio Colangelo, assegnato ad altra sede.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute del collegio di che trattasi è attribuito al dott. ing. Fonti un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1973
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 80

(12414)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia), con effetto dal 1° maggio 1972;

Visti i decreti ministeriali 28 febbraio 1973 e 5 marzo 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 16 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12406)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1973.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo con effetto dal 1° luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 22 novembre 1972, 27 febbraio 1973 e 5 maggio 1973 e 24 luglio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 30 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni di vestiario e di abbigliamento in serie nelle provincie di Pescara e Teramo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12374)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Taino ex Sipe Nobel della società Montedison.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 9 agosto 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale dello stabilimento di Taino ex Sipe Nobel della società Montedison, con effetto dal 22 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Taino ex Sipe Nobel della società Montedison, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12405)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1973.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica Pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fabbrica Pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta, con effetto dal 7 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1973 e 13 agosto 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 25 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica Pisana S.p.a. « Saint Gobain », stabilimento di Caserta, è prolungata di altri tre mesi.

Roma, addì 5 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12408)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1973.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 23 febbraio 1960, con il quale il dott. Emilio Varaldo fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Imperia;

Considerato che il prefetto di Imperia ha inviato le richieste designazioni per la nomina del nuovo presidente;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia è sciolta.

Art. 2.

Il comm. Giovanni Parodi è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia, in sostituzione del dottor Emilio Varaldo.

Art. 3.

Il prefetto di Imperia, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560, e della legge 29 dicembre 1956, numero 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

(12496)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita e modifica delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Garbarino di Lurisia »

Con decreto n. 1419 del 27 ottobre 1973 la S.p.a. « Garbarino Sciaccaluga », con sede in Genova, via Domenico Fiasella n. 4, e domicilio eletto in Lurisia, frazione del comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo), è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale « Fonte Garbarino di Lurisia », già autorizzata alla vendita in bottiglie di vetro da litri due con decreto del Ministro per l'interno n. 13486 del 30 marzo 1940 e decreto dell'Alto commissariato per l'igiene e sanità n. 10867 del 22 dicembre 1947, anche in bottiglie di vetro della capacità di litri uno.

I recipienti saranno contrassegnati da etichette di formato rettangolare delle dimensioni di cm. 23,5 × cm. 17 per le bottiglie da due litri e delle dimensioni di cm. 17 × cm. 11 per le bottiglie da un litro. Le etichette, parzialmente modificate rispetto a quelle autorizzate coi decreti sopracitati, avranno le seguenti caratteristiche.

Nello spazio centrale, colorato in verde, figurerà il disegno schematico di una miniera, in cui scaturisce una sorgente d'acqua, con la figura in rosso di un minatore che tiene nella mano destra una lampada. Nella parte superiore dello spazio centrale figureranno dall'alto in basso le diciture « Sorgenti radioattive litinifere - Lurisia (comune di Roccaforte Mondovì - Cuneo) » (in caratteri neri), « Acqua super-radioattiva » (in grossi caratteri bianchi), « della fonte Garbarino » (in caratteri neri).

Nella parte inferiore dello spazio centrale figurerà la scritta « di Lurisia » (in grossi caratteri bianchi parzialmente sovrapposti al disegno). Sotto compariranno dall'alto in basso le diciture in caratteri neri: « di altissima efficacia nell'artritismo, nella gotta, nelle calcolosi renali, nell'uricemia, ecc. »; « Quest'acqua è stata imbottigliata il .... »; « Radioattività alla scaturigine millimicrocuries 1150 »; « Non lasciate aperta la bottiglia affinché non si disperda la radioattività ».

Nello spazio laterale sinistro in alto saranno riportati i dati dell'analisi chimica e fisico-chimica effettuata il 17 aprile 1972 dal prof. A. Iandelli, direttore dell'istituto di chimica-fisica della Università di Genova. Immediatamente al di sotto figurerà il giudizio di purezza batteriologica formulato il 2 marzo 1973 dal prof. F. L. Petrilli, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Genova.

Nello spazio laterale sinistro saranno stampate le indicazioni terapeutiche dell'acqua.

Nel bordo di sinistra figurerà la scritta, in caratteri neri: « Fonti di Lurisia - Genova - via D. Fiasella, 4 ».

Nel bordo inferiore dell'etichetta compariranno gli estremi dell'autorizzazione ministeriale.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto.

(12375)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « A. Gatti » di Asti ad accettare una donazione

Con decreto n. 2834 del 1° marzo 1973 il prefetto della provincia di Asti ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « A. Gatti » di Asti ad accettare la somma di L. 1.000.000 in titoli per l'istituzione di due borse di studio da intitolare alla memoria dei fratelli « Lino e Laura Jona ».

(12376)

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale del 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 192, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 9 dicembre 1971 dalla signora Nicolli Cassandra, avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1970-71, deliberata dal rettore dell'Università di Sassari con provvedimento n. 2633 del 16 giugno 1971.

(12345)

Con decreto presidenziale del 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 191, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 28 giugno 1971 dal sig. Enzo Turco, avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1970-71, deliberata dal commissario governativo dell'Opera della libera università « G. D'Annunzio » di Chieti con provvedimento del 31 maggio 1971.

(12348)

Con decreto presidenziale del 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 193, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 12 giugno 1971 dal sig. Mori Gino, avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1970-71, deliberata dal commissario governativo dell'Opera dell'ateneo di Bologna con provvedimento n. 3429 del 4 febbraio 1971.

(12349)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2556 Mod. 25-A. — Data: 16 maggio 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Ardovino Maria Raffaella, nata a S. Cipriano Picentino (Salerno) il 16 ottobre 1907. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 ottobre 1973

(11961)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 166, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 8 luglio 1969, proposto dalla signora Kocjancic Anna nata Markucic, avverso il decreto ministeriale n. 6640-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12341)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 201, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 5 luglio 1969, proposto dalla signora Zadnik Maria, avverso il decreto ministeriale n. 8689-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12342)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 212, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 4 marzo 1969, proposto dalla signora Delpin Valeria nata Binik, avverso il decreto ministeriale n. 5157-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12343)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 183, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario, in data 24 marzo 1969, proposto dal sig. Suligoj Ervino, avverso il decreto ministeriale n. 7667-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12344)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 176, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 14 luglio 1969, proposto dal sig. Bosco Luciano, avverso il decreto ministeriale n. 8382-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12243)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 209, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 17 maggio 1969, proposto dalla signora Viviani Ilda Noris nata Levi, avverso il decreto ministeriale n. 8638-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12244)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 203, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 20 giugno 1969, proposto dalla signora Parentin Nella, avverso il decreto ministeriale n. 5574-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12245)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 7 novembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,50	583,50	584,50	583,50	570,75	583,45	583,25	583,50	583,50	583,50
Dollaro canadese	585,50	585,50	584,50	585,50	571,50	585,50	585,10	585,50	585,50	585,50
Franco svizzero	185,24	185,24	187,25	185,24	185,15	185,25	184,50	185,24	185,24	185,24
Corona danese	98,35	98,35	99 —	98,35	100 —	98,40	98,40	98,35	98,35	98,35
Corona norvegese	103,21	103,21	103,10	103,21	103 —	103,20	103,20	103,21	103,21	103,21
Corona svedese	135,60	135,60	136,40	135,60	136,50	135,60	135,40	135,60	135,60	135,60
Fiorino olandese	221,70	221,70	221,75	221,70	223,70	221,75	221,25	221,70	221,70	221,70
Franco belga	15,35	15,35	15,45	15,35	15,47	15,35	15,34	15,35	15,35	15,35
Franco francese	134 —	134 —	135,50	134 —	135 —	134,05	135,25	134 —	134 —	134 —
Lira sterlina	1410,35	1410,35	1406 —	1410,35	1391,50	1410,30	1410,90	1410,35	1410,35	1410,35
Marco germanico	225,40	225,40	227,75	225,40	233 —	225,40	226 —	225,40	225,40	225,40
Scellino austriaco	31,25	31,25	31,20	31,25	31,40	31,28	31,15	31,25	31,25	31,25
Escudo portoghese	24,58	24,58	24,40	24,58	24,40	24,55	24,35	24,58	24,58	24,58
Peseta spagnola	10,30	10,30	10,75	10,30	9,95	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30
Yen giapponese	2,13	2,13	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13

Media dei titoli del 7 novembre 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935	106,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,75
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,20
» 5 % (Ricostruzione)	96,950
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,45
» 5 % (Città di Trieste)	95,225
» 5 % (Beni esteri)	94,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,375
» 5,50 % » » 1968-83	98,650
» 5,50 % » » 1969-84	96,150
» 6 % » » 1970-85	98,825
» 6 % » » 1971-86	98,725
» 6 % » » 1972-87	98,750
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,050
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,90
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 novembre 1973

Valuta	
Dollaro USA	583,375
Dollaro canadese	585,30
Franco svizzero	184,87
Corona danese	98,375
Corona norvegese	103,205
Corona svedese	135,50
Fiorino olandese	221,475
Franco belga	15,345
Franco francese	134,625
Lira sterlina	1410,625
Marco germanico	225,70
Scellino austriaco	31,20
Escudo portoghese	24,465
Peseta spagnola	10,30
Yen giapponese	2,13

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 27 febbraio 1971 al 4 marzo 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti n. 428/71 e n. 424/71.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6% . .	0100 10	1,00
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%	0100 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		2,84
	- l'Algeria		2,96
	- le altre destinazioni		2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%	0100 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona A (7)		2,00
	- le altre destinazioni		4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	0200 10	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	0200 20	22,00
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0300 11	25,00
	(2) non nominati	0300 16	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	0300 20	0
	III. superiore a 45%	0400 00	0
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%	0610 00	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	0710 10	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	0710 20	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	0710 30	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	0710 40	40,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	0810 00	41,70
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	0910 10	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	0910 20	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%:		
	(aa) denaturati (1)	1010 10	2,75
	(bb) altri	1010 20	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	1110 10	11,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.02 (*segue*)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1110 20	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1110 30	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	1110 40	40,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	1210 00	41,70
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	1310 10	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	1310 20	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1410 10	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . . .	1410 20	11,00
	2. altri	1510 00	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1610 10	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	1610 20	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 21%	1610 30	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 41	25,00
	(22) non nominati	1610 46	0
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . .	1610 50	0
	2. superiore a 45%	1710 00	0
	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2210 00	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2310 10	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2310 20	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2310 30	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso di materie grasse superiore a 25% . .	2310 40	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2410 10	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2410 20	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2510 00	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2610 10	0,1100 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.02 (*segue*)	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2610 20	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2610 30	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2610 40	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2710 10	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2710 20	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	3,00 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	2910 10	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 20	3,00 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2910 30	11,00 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	2910 40	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	2910 50	0 (2) per kg
	(55) superiore a 39%	2910 60	0 (2) per kg
	2. superiore a 45%	3010 00	0 (2) per kg
04.03	Burro (4):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84%:		
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	3100 10	71,00
	(II) uguale o superiore a 82%	3100 22	95,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) superiore a 84% ed inferiore o uguale a 99,5%	3200 11	95,00
	(II) superiore a 99,5%	3200 31	115,00
04.04	Formaggi e latticini (5) (6):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		36,00
	- la zona F (7)		38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera		25,00
	- le altre destinazioni		43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	**4000 00**	**30,00**

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04 (*segue*)	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20%	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		0
	- le altre destinazioni		27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		0
	- le altre destinazioni		27,00
	(33) uguale o superiore a 40%	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		3,00
	- le altre destinazioni		38,00
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		0
	- le altre destinazioni		27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		3,00
	- le altre destinazioni		38,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		3,00
	- le altre destinazioni		38,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04 (*segue*)	(22) uguale o superiore a 55%	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		3,00
	- le altre destinazioni		45,00
	b) superiore a 36%	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		3,00
	- le altre destinazioni		45,00
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47%:		
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino	4710 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		40,00
	- le altre destinazioni		50,00
	(2) altri; aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		40,00
	- le altre destinazioni		50,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		20,00
	- le altre destinazioni		55,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		20,00
	- le altre destinazioni		55,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	4910 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		18,00
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		45,00
	ex 4. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5110 10	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5110 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5110 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5110 40	

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04 (*segue*)	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		18,00
	- la zona E (7)		40,36
	- la zona F (7)		27,56
	- la Svizzera		11,00
	- l'Australia		41,00
	- Portorico		40,00
	- il Canada		43,00
	- le altre destinazioni		45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5110 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		18,00
	- la zona F (7)		25,56
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52% . .	5110 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62% . .	5110 70	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (7)		18,00
	- la zona E (7)		40,36
	- la zona F (7)		27,56
	- la Svizzera		11,00
	- l'Australia		41,00
	- Portorico		40,00
	- il Canada		43,00
	- le altre destinazioni		45,00
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	40,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 61,70 per il periodo dal 27 febbraio 1971 al 28 febbraio 1971 e per L. 62,85 per il periodo dal 1° marzo 1971 al 4 marzo 1971.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 61,70 per il periodo dal 27 febbraio 1971 al 28 febbraio 1971 e per L. 62,85 per il periodo dal 1° marzo 1971 al 4 marzo 1971.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(6) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawai.

(12061)

REGIONE LAZIO

Varianti al piano regolatore generale del comune di Roma

Con delibera della giunta regionale del Lazio 30 luglio 1973, n. 1189, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 14 settembre 1973, con verbale n. 95/113, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Roma per il reperimento dell'area necessaria alla costruzione di un edificio da adibire a scuola elementare in via Giacomo Ciamician.

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(12195)

Con delibera della giunta regionale del Lazio 6 luglio 1973, n. 999, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 2 agosto 1973, con verbale n. 90/84, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Roma per il reperimento di un'area da destinare ad edilizia scolastica nel quartiere « Trieste ».

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(12196)

Varianti al piano di zona del comune di Roma

Con delibera della giunta regionale del Lazio 13 giugno 1973, n. 725, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 12 luglio 1973, con verbale n. 88/23, è stato approvato il progetto n. 7-*bis* di variante al piano n. 7 delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Roma, località « Vigne Nuove ».

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni.

(12197)

Con delibera della giunta regionale del Lazio 6 luglio 1973, n. 1000, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 2 agosto 1973, con verbale n. 90/85, è stato approvato il progetto n. 16-*bis* di variante al piano n. 16 delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Roma, località « La Rustica ».

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni.

(12198)

Con delibera della giunta regionale del Lazio 30 luglio 1973, n. 1191, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 14 settembre 1973, verbale n 95/115, è stato approvato il progetto n 28-*bis* di variante al piano n. 28 delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Roma, località « Torre Maura ».

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni.

(12199)

Con delibera della giunta regionale del Lazio 30 luglio 1973, n. 1190, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 14 settembre 1973, con verbale n. 95/114, è stato approvato il progetto n. 19-*bis* di variante al piano n. 19 delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Roma, località « Tor Sapienza ».

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni.

(12200)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale n. 3188, 3189, 3190, 3191 in data 25 settembre 1973 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Società cooperativa Casa di cultura popolare Maddalena » - Trieste;
2) « Aurora - società cooperativa a r. l. » - Trieste;
3) « Triestina - società cooperativa a r. l. » - Trieste;
4) « Società cooperativa popolare fra lavoratori del rione di Scoglietto, a r. l. » - Trieste;
5) « Società cooperativa di produzione e lavoro a r. l. - Aurora - fra tubisti » - Trieste;
6) « La Popolare - società cooperativa a r. l. » - Udine;
7) « Cooperativa di consumo di Pradumbli - società cooperativa a r. l. » - Pradumbli di Prato Carnico (Udine).

(12307)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di Forlì

Con delibera della giunta regionale n. 1515 in data 7 settembre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1866/1894 nella seduta del 27 settembre 1973) è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare adottata dal comune di Forlì con deliberazione consiliare n. 9 in data 17 gennaio 1973.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 568 in data 24 ottobre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12166)

Variante al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con delibera della giunta regionale n. 1660 in data 14 settembre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1927/1903 in data 27 settembre 1973) è stata approvata la variante al piano regolatore generale relativa alla tipologia e alla normativa delle parti rimaste inedificate di vecchie lottizzazioni adottata dal comune di Forlì con deliberazione consiliare n. 12 in data 31 gennaio 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 569 in data 24 ottobre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12167)

Approvazione del piano degli insediamenti produttivi in zona classificata industriale dal piano regolatore generale, in comune di Ferrara.

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1587 del 20 ottobre 1973 è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi in zona classificata industriale dal piano regolatore generale compresa fra la strada comunale per Cassana, la strada vicinale Pontisette, il canale consorziale cittadino, l'autostrada Bologna-Padova ed il canale di Burana del comune di Ferrara adottato con deliberazione consiliare numero 39/21692 in data 25 luglio 1973.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(12201)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Medicina

Con delibera della giunta regionale n. 222 in data 20 febbraio 1973 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1954/1947 in data 10 ottobre 1973 attesi i chiarimenti forniti da questa giunta con deliberazioni n. 984 e n. 1665 rispettivamente in data 19 giugno 1973 e 24 settembre 1973) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Medicina (Bologna) adottato con deliberazione consiliare n. 187 in data 26 settembre 1969.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 577 in data 26 ottobre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12377)

Classificazione tra le provinciali e declassificazione a vicinali di strade in provincia di Ravenna

Con deliberazione n. 1019, in data 17 giugno 1973 della giunta regionale dell'Emilia-Romagna:

1) è classificata provinciale e come tale inclusa nell'elenco delle strade provinciali della provincia di Ravenna la strada comunale denominata « Beneficio - II Tronco » del comune di Cervia della lunghezza di ml. 2.408 circa (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), compresa tra il bivio con la strada provinciale di Cervara in località Villa Inferno ed il bivio con la strada statale n. 71-*bis* (Umbro-Casentinese) in località Montaletto. La stessa strada cessa per conseguenza di essere classificata comunale e viene depennata dall'elenco delle strade comunali del comune di Cervia;

2) è declassificato da provinciale e per conseguenza depennato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Ravenna il tratto della strada provinciale di Cervara della lunghezza di km 0+822 compreso tra l'abitato di Villa Inferno (incrocio con la strada Beneficio - II Tronco) fino alla recinzione che limita il lato nord-est dell'aeroporto « S. Giorgio »;

3) è declassificato da provinciale e per conseguenza depennato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Ravenna il tratto della strada provinciale di Cervara della lunghezza di km 0+395 corrispondente alla parte terminale del vecchio tracciato della strada stessa e compreso tra la recinzione che delimita il lato sud-ovest dell'aeroporto suddetto e l'incrocio con la strada provinciale Confine Crociarone - Salara - Ruggine;

4) viene parimenti depennato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Ravenna il tratto della strada provinciale Cervara (contrassegnato nella planimetria mediante velatura gialla) della lunghezza di ml. 464, incorporato nell'aeroporto militare di S. Giorgio e trasferito al demanio militare;

5) i tratti stradali sopra individuati ai punti n. 2) e n. 3) vengono classificati strade vicinali;

6) il comune di Cervia è incaricato di promuovere la costituzione dei consorzi per la manutenzione e sistemazione delle due strade vicinali sopra indicate a norma dell'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

(12138)

Approvazione del piano di zona del comune di Casalecchio di Reno

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1621 del 22 ottobre 1973 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Casalecchio di Reno (Bologna) con deliberazione n. 116 del 24 ottobre 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12381)

Approvazione del piano di zona del comune di San Mauro Pascoli

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1616 del 22 ottobre 1973 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di S. Mauro Pascoli (Forlì) con deliberazione n. 51 del 23 giugno 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12382)

Approvazione del piano di zona del comune di Crespellano

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1662 del 22 ottobre 1973 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Crespellano (Bologna) con deliberazione n. 73 del 12 maggio 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12383)

Variante al piano regolatore generale del comune di Rimini

Con delibera della giunta regionale n. 1668 in data 24 settembre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1957/1991 in data 17 ottobre 1973) è stata approvata la variante al piano regolatore generale relativa alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Rimini (Forlì), adottata con deliberazioni consiliari n. 397 in data 6 giugno 1972 e n. 412 in data 12 giugno 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 574 in data 26 ottobre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12378)

Approvazione del piano di zona del comune di Gossolengo

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1623 del 22 ottobre 1973 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Gossolengo (Piacenza) con deliberazione n. 91 del 22 dicembre 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12379)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cesenatico

Con delibera della giunta regionale n. 1662 in data 24 settembre 1973 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 1953/1946 del 10 ottobre 1973) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cesenatico (Forlì) adottato con deliberazione consiliare n. 213 in data 30 ottobre 1970.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 576 in data 26 ottobre 1973, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12357)

Approvazione del piano di zona del comune di Berra

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1620 del 22 ottobre 1973 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Berra (Ferrara) con deliberazione n. 180 del 29 dicembre 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12380)

REGIONE ABRUZZO

Variante al piano regolatore generale del comune di Vasto

Con deliberazione del consiglio regionale n. 150/6 del 4 luglio 1973 (resa esecutiva dalla commissione di controllo in data 21 luglio 1973) è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Vasto, adottata con deliberazione n. 220 del 13 novembre 1971, con le modifiche e stralci contenuti nei punti *A-B-C-D* del voto n. 259 del C.R.T.A. in data 7 maggio 1973, che si intendono apportati d'ufficio a norma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765.

Il comune di Vasto è stato, altresì, invitato a far pervenire alla regione Abruzzo l'attestazione dell'avvenuto deposito a termini dell'art. 10, sopra citato, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12353)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano di zona del comune di Monte S. Angelo

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 1604 in data 11 ottobre 1973, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Monte S. Angelo (Foggia).

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni e decorre dalla data del predetto decreto.

(12355)

Approvazione del nuovo piano di zona del comune di Cassano Murge

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 1609 in data 11 ottobre 1973, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e legge 22 ottobre 1971, n. 865, il nuovo piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Cassano Murge (Bari).

Il nuovo piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(12356)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano di zona del comune di Bagno a Ripoli

Con deliberazione della giunta regionale n. 5496 in data 18 settembre 1973 è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Bagno a Ripoli (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12384)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1971, registro n. 70, foglio n. 366, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Bologna;
Visto che il citato decreto ministeriale 1° settembre 1970 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1971 e che il termine di presentazione delle domande è scaduto il 20 gennaio 1972;
Visto che entro detto termine non è stata prodotta alcuna domanda;
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico della carriera di concetto dell'osservatorio astronomico di Bologna sono disponibili per concorso pubblico due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Bologna.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sagnue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero, certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere a) ed f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza *mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.*

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1973
Registro n. 71 Pubblica istruzione, foglio n. 358

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . . . (*a*), nat . . a . . . (provincia di . . . .) il . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160), carriera di concetto, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Bologna, concorso indetto con decreto ministeriale 9 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 71, foglio n. 358, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 10 novembre 1973.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . .;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . .

. . sottoscritt . . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (g): . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Le prove verteranno su uno dei seguenti argomenti, a scelta del candidato:

A) *Meccanica*:

Conoscenza approfondita di tutti gli strumenti di officine e loro uso. Disegno meccanico e progettazione di strumenti con disegni quotati. Telescopi: montature meccaniche. Movimenti orari e movimenti micrometrici in alfa e delta e loro realizzazione. Conoscenza approfondita di tutti gli strumenti di misura in uso negli osservatori astrofisici. Controllo degli orologi. Elementi di astronomia. Elementi di elettrotecnica.

La prova pratica consisterà nella progettazione, con disegni quotati, di uno strumento o parte di strumento, secondo le indicazioni che verranno date dalla commissione.

B) *Elettronica e ottica*:

Conoscenza approfondita delle principali tecniche elettroniche e ottiche in uso negli osservatori astronomici. Fotomoltiplicatori e intensificatori di immagini. Loro messa a punto e controllo. Progettazione di apparecchi elettronici. Elementi di ottica elettronica. Messa a punto e controllo di sistemi ottici: telescopi parabolici e Schmidt; spettrografi a prisma e a reticolo. Uso del banco ottico.

La prova pratica consisterà nel disegno o nel montaggio di un apparecchio o parte di apparecchio con parti elettroniche o ottiche.

C) *Calcolo elettronico*:

Conoscenza delle tecniche di programmazione elettronica su nastro o schede perforate. Uso di calcolatrici elettroniche.

La prova pratica consisterà nel calcolo, a mezzo di elaboratore elettronico, di un problema astronomico, secondo le indicazioni che verranno date dalla commissione.

(12314)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 389, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato di terza classe in prova presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte;

Visto che il citato decreto ministeriale 9 ottobre 1970 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 31 gennaio 1972 e che il termine di presentazione delle domande è scaduto il 1° marzo 1972 e visto che entro detto termine non è stata prodotta alcuna domanda;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva della stazione astronomico-geodetica di Carloforte sono disponibili per concorso pubblico due posti di tecnico laureato in prova (parametro 218);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova (parametro 218) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in: matematica, fisica e geologia;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1973
Registro n. 71 *Pubblica istruzione, foglio n.* 357

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere
00100 ROMA

. sottoscritt. . (*a*), nat. . a . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova (parametro 218), carriera direttiva, con assegnazione alla stazione astronomico-geodetica di Carloforte, concorso indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 71, foglio n. 357, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 10 novembre 1973.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .,

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . .,

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat. . dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*)

. sottoscritt. . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt. . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

1) Nozioni fondamentali di astronomia sferica e teorica con particolare riguardo ai problemi astrometrici.

2) Metodologie astronomiche: strumenti meridiani, astrolabi, tubi fotografici zenitali ed accessori.

3) Metodi di osservazione visuale, fotografica e fotoelettrica e tecniche di automazione. Metodi di telemetria Laser lunare e satellitaria.

4) Elementi di ottica astronomica.

(12313)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore dei servizi amministrativi del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

IL PRESIDENTE
DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1971 riguardante l'approvazione del regolamento organico del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 25 del 24 giugno 1971;

Vista la deliberazione in data 26 gennaio 1973 del consiglio di amministrazione;

Accertata la vacanza del posto di direttore dei servizi amministrativi;

Dispone:

Art. 1.

A norma dell'art. 3 del regolamento organico del personale dell'osservatorio geofisico sperimentale citato in premesse, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore dei servizi amministrativi nel parametro iniziale (387) del ruolo del personale amministrativo di carriera direttiva. I candidati al concorso — oltre ad essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al successivo articolo — devono avere un'anzianità di laurea in economia e commercio di almeno 12 anni congiunti per eguale periodo a servizio prestato con funzioni direttive presso le amministrazioni dello Stato o enti pubblici.

Art. 2.

E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) età non superiore a 40 anni, comprensivi, ove ricorrano delle elevazioni di legge.

L'osservatorio ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso. Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, viale Romolo Gessi, 4 - 34100 Trieste, le domande di ammissione redatte in bollo, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la cittadinanza;
4) il godimento dei diritti politici;
5) il domicilio;
6) il titolo di studio posseduto;
7) le eventuali condanne penali riportate o pendenti;
8) i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti, nonchè la amministrazione di attuale appartenenza e la qualifica o le qualifiche rivestite, nonchè la decorrenza della reimmissione nei ruoli e delle eventuali diverse qualifiche;
9) la posizione nei riguardi del servizio militare;
10) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede di servizio;
11) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'osservatorio geofisico sperimentale non assume alcuna responsabilità per disguido o mancato recapito di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito stesso da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dello indirizzo indicato nella domanda.

La firma dell'aspirante sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal capo dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

Gli aspiranti debbono allegare alla domanda, in 5 copie, ogni altro titolo ritenuto utile ai fini del concorso. I titoli posseduti dai candidati verranno valutati dalla commissione giudicatrice tenuto particolarmente conto delle qualità del servizio prestato, dei lavori originali elaborati per il servizio stesso, degli incarichi svolti, del profitto tratto dai corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento, dell'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, delle eventuali pubblicazioni scientifiche nonchè della cultura e dei requisiti intellettuali e di preparazione professionale.

Art. 5.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso nonchè dei titoli da valutare per la graduatoria dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire unitamente alla domanda d'ammissione i documenti in bollo comprovanti i titoli stessi.

Art. 6.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli su precisati. A parità di punteggio complessivo si applicheranno le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. A tal fine i candidati verranno invitati a presentare, entro il termine che verrà fissato, la documentazione comprovante i requisiti di preferenza su menzionati.

Art. 7.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'osservatorio geofisico sperimentale a norma dell'art. 8 del regolamento organico citato in premesse.

Trieste, addì 26 gennaio 1973

Il presidente: MORELLI

PROGRAMMA DEL CONCORSO

1ª prova scritta: diritto commerciale;

2ª prova scritta: diritto amministrativo;

Colloquio: su argomenti delle materie delle prove scritte, di contabilità di Stato, di ragioneria generale ed applicata con particolare riguardo alla ragioneria degli enti pubblici, nonchè sull'ordinamento amministrativo dell'osservatorio geofisico sperimentale.

(12366)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1/A vacante nella provincia di Napoli

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1/A vacante nella provincia di Napoli;

Visto il decreto ministeriale in data 12 giugno 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1/A vacante nella provincia di Napoli, nell'ordine appresso indicato:

1. Raffarano dott. Michele . . .	punti	122,06	su 150
2. Vacusa dott. Riccardo	»	118,59	»
3. Petrillo dott. Alfonso	»	113,27	»
4. Evdoux dott. Ermanno	»	110,50	»
5. Righi dott. Giovanni	»	102,36	»
6. Molinari dott. Lodovico	»	101,60	»
7. Schinco dott. Emilio	»	101,59	»
8. Schlitzer dott. Pasquale	»	100,50	»
9. Silvano dott. Guido	»	98,77	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

(12386)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Grosseto

Con deliberazione della giunta regionale n. 2078 del 17 aprile 1973 è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di otto farmacie rurali disponibili in provincia di Grosseto:

1) Castell'Azzara, sede unica;
2) Cinigiano, 2ª sede;
3) Civitella Paganico, 1ª sede;
4) Grosseto, 15ª sede;
5) Manciano, 2ª sede;
6) Montieri, 2ª sede;
7) Scansano, 2ª sede;
8) Sorano, 2ª sede.

Le domande di partecipazione al concorso corredate della prescritta documentazione dovranno pervenire entro le ore 12 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente estratto del bando di concorso all'ufficio del medico provinciale di Grosseto.

Grosseto, addì 10 ottobre 1973

Il medico provinciale: FINIZIO

(12368)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1973, n. 32.

Norme di applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7: « Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 15 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità annua prevista nell'art. 4 della legge regionale n. 7 del 7 marzo 1973, da corrispondere ai conduttori delle aziende agro-pastorali i cui terreni ricadono nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura dal piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico, è stabilita nelle seguenti misure:

a) L. 30.000 per ogni capo bovino adulto mantenuto nell'azienda per un periodo non inferiore a mesi sette all'anno, con un massimo di L. 1.000.000 per ogni conduttore, qualunque sia il numero di aziende condotte e di capi bovini. Tale limite massimo non si applica alle stalle sociali.

b) L. 5.000 per ogni capo bovino adulto monticato, per un periodo non inferiore a giorni novanta, a favore dei conduttori di alpeggio, con un massimo di L. 600.000 per ogni conduttore, qualunque sia il numero dei bovini monticati e degli alpeggi condotti.

c) L. 2.000 per ogni ara di terreno coltivato a vigneto specializzato, con un massimo di L. 400.000 per ogni conduttore, qualunque sia il numero delle aziende condotte.

d) L. 1.500 per ogni ara di terreno coltivato a seminativo o a frutteto specializzato.

e) L. 300 per ogni ara di terreno coltivato a prato, nel caso di aziende non fornite di bestiame.

Art. 2.

Ai fini della valutazione del numero di capi bovini, i vitelli fino all'età di un anno sono considerati pari ad un quarto di capo adulto, i manzi dell'età da uno a due anni sono considerati pari a mezzo capo adulto, le pecore e le capre sono considerate pari ad un sesto di capo adulto.

Nel caso di colture promiscue, la superficie è conteggiata una sola volta e iscritta nella qualità di coltura che fornisce il reddito prevalente.

I seminativi il cui prodotto sia conteggiato ai fini del calcolo dei capi di bestiame mantenibili in azienda, ai sensi del successivo art. 7, non sono valutati per la corresponsione della indennità indicata nel punto *d*) dell'articolo precedente.

Art. 3.

Per ottenere la indennità annua i conduttori di aziende agricole, oltre ad osservare le norme indicate nell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, devono possedere i sottoindicati requisiti ed assumere i seguenti impegni:

a) condurre direttamente l'azienda agraria o gli allevamenti bovini, ovini e caprini prestando la propria opera manuale e/o dei familiari nella lavorazione dei terreni e nelle operazioni richieste dall'allevamento;

b) produrre idonea documentazione da cui risulti il titolo in forza del quale conducono i terreni (proprietà, affitto, altro contratto agrario);

c) comunicare al comune dove ha sede l'azienda agraria, entro il 31 gennaio di ogni anno, la consistenza dell'azienda condotta con i dati ed i documenti indicati nel successivo articolo; comunicare, inoltre, le eventuali variazioni che si verificano nel corso dell'anno, nel sistema di conduzione, nella qualità delle colture e nella superficie dei terreni. Per gli alpeggi il termine sopraindicato è stabilito al 31 marzo di ogni anno;

d) i conduttori di aziende incluse nelle zone in cui viene attuato il Piano di bonifica sanitaria per la brucellosi, tubercolosi e mastiti dovranno dimostrare di avere ottemperato alle norme delle leggi regionali 12 agosto 1957, n. 3 e 28 giugno 1962, n. 12.

Ai fini della corresponsione della indennità annua prevista dall'art. 1 della presente legge, i fondi concessi in affitto non saranno valutati al proprietario dei fondi stessi.

Allo stesso modo non saranno valutati i terreni situati fuori del territorio della regione Valle d'Aosta, condotti a qualsiasi titolo da conduttori residenti nella Regione.

Così dicasi per i terreni coltivati ad orto familiare, a giardino, a parchi di pertinenza di ville o di case di civile abitazione.

Art. 4.

A norma dell'art. 6 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, i comuni della regione provvederanno, entro sei mesi dalla entrata in vigore delle norme della presente legge, alla compilazione e alla tenuta del registro comunale delle aziende agricole sulla base delle domande presentate dai conduttori delle aziende stesse.

Nel citato registro saranno annotati:

a) nome, cognome, data di nascita del conduttore di ciascuna azienda agricola;

b) sede dell'azienda e indicazione della residenza e del preciso indirizzo del conduttore;

c) dati catastali dei terreni agricoli coltivati dal conduttore facenti parte dell'azienda (numeri delle partite catastali coltivate dal conduttore, comune, foglio di mappa, numero delle particelle, superficie e qualità di coltura). I dati catastali saranno desunti dai certificati catastali o da atti notarili di compra-vendita e di divisione;

d) numero dei capi bovini, ovini e caprini adulti mantenuti per il periodo minimo stabilito dall'art. 1 della presente legge;

e) numero ed età dei capi bovini da allevamento (vitelli, manzi, tori e torelli);

f) titolo in base al quale il conduttore coltiva i terreni agricoli (proprietà, affitto, altro contratto agrario);

g) le variazioni che si verificano annualmente nella conduzione dei terreni (cambiamento di conduttore, cambiamento di qualità di coltura, terreni lasciati incolti o comunque non più coltivati, passaggio di terreni dall'uno ad altro conduttore, cambiamento di residenza e di indirizzo del conduttore, ecc. ...).

Dopo il primo anno di applicazione della legge i comuni trasmetteranno alla regione, entro il 15 aprile di ogni anno, i dati aggiornati del registro comunale delle aziende agricole.

L'assessorato regionale all'agricoltura e alle foreste provvederà alla compilazione, alla tenuta ed all'aggiornamento del registro regionale delle aziende agricole comprese nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura. Provvederà, inoltre, a fornire ai comuni i moduli per le domande da inoltrare a cura dei conduttori e fornirà anche il materiale necessario per l'impianto dei registri comunali delle aziende agricole.

L'amministrazione regionale fornirà ai comuni la necessaria assistenza per facilitare l'impianto e la compilazione iniziale del registro delle aziende agricole.

Art. 5.

Per ottenere la concessione della indennità annua, i conduttori dei terreni inclusi nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dovranno presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno.

La domanda sarà presentata al comune nel quale è situata l'azienda agricola condotta dal richiedente.

Qualora i conduttori conducano più di una azienda agraria, dovrà essere precisata nella domanda la consistenza di ogni azienda. L'alpeggio costituisce sempre azienda a sè stante.

La domanda dovrà precisare i dati e gli elementi necessari per una esatta valutazione dell'azienda e sarà compilata sui moduli predisposti dall'assessorato all'agricoltura e alle foreste e posti a disposizione delle amministrazioni comunali.

Quando i terreni di una stessa azienda agraria si trovino in zone agricole appartenenti a più comuni, la domanda sarà presentata nel comune in cui ricade la maggior parte dei terreni. In tal caso, nella domanda, dovranno essere indicati anche gli elementi catastali dei terreni facenti parte della stessa azienda

agraria del conduttore situati in comuni diversi da quello presso il quale è presentata la domanda. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto in carta libera dei dati catastali (numero delle partite, foglio di mappa, numero delle particelle, comune, superficie, qualità di coltura, reddito dominicale, reddito agrario) di tutti i terreni condotti dal richiedente a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, altro contratto agricolo);

b) attestazione del sindaco del comune di residenza del richiedente dalla quale risulti che il conduttore e/o i suoi familiari prestano la loro opera manuale nella lavorazione dei terreni e nelle operazioni richieste dall'allevamento bovino, ovino e caprino;

c) documentazione da cui risulti il titolo in forza del quale il conduttore conduce i terreni di cui non è proprietario (contratto o dichiarazione di affitto, altri titoli di conduzione);

d) stato di famiglia.

Art. 6.

L'assessorato regionale all'agricoltura e alle foreste provvede alla tenuta del registro regionale delle aziende agricole, alla istruttoria delle domande di concessione dei contributi, allo svolgimento dei compiti di carattere tecnico necessari per l'applicazione della legge. Accerta, mediante controllo *in loco*, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge. In particolare giudica sul possesso, o meno, del requisito indicato nel comma *a*) dell'art. 3 della presente legge.

Art. 7.

Ai fini della concessione e della liquidazione della indennità prevista dal precedente art. 1, per i capi bovini dovrà essere tenuto conto della proporzionalità fra superficie investita a colture foraggere e il numero di capi bovini mantenibili.

Il numero di capi bovini mantenibili, avuto riguardo a ciascun tipo di coltura foraggera e alle condizioni agronomiche ambientali, è determinato come segue:

Capi bovini adulti mantenibili per almeno sette mesi consecutivi all'anno su ogni ettaro di superficie delle seguenti colture:

COLTURE	fino a 800 mt. s.l.m. capi n.	Da 801 a 1200 mt. s.l.m. capi n.	Oltre i 1201 mt. s.l.m. capi n.
Prati irrigui e prati artificiali . . .	4,0	3,0	2,0
Prati asciutti .	1,5	1,0	0,5
Prati arborati irrigui . .	3,0	2,5	2,0
Seminativi a cereali foraggeri	3,0	2,5	2,0
Pascoli (per 90 giorni) .	—	0,5	0,5

Per gli alpeggi e i mayens, il numero di capi bovini adulti mantenibili per ettaro viene determinato dalla investitura propria di ciascun alpeggio e mayen debitamente accertata. In assenza di tale elemento, o per appezzamenti di pascolo singoli non costituenti alpeggi o mayens, si fa riferimento agli elementi riportati nella sopraindicata tabella per i pascoli.

Art. 8.

I trasgressori alle norme di legge, coloro che producono documentazioni non rispondenti al vero o che non rispettino gli impegni assunti, che omettano di comunicare le variazioni nella conduzione dei terreni o nella qualità di coltura e che, comunque, con il loro comportamento, traggano in errore la pubblica amministrazione, dovranno restituire i contributi indebitamente percepiti, saranno sottoposti alla sospensione della liquidazione delle indennità e saranno denunciati alla autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi.

Art. 9.

Norme transitorie

Per il primo anno di applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, e della presente legge, le domande, da parte degli aventi diritto, saranno presentate direttamente all'assessorato regionale all'agricoltura e alle foreste.

L'assessorato provvederà ad istruirle sulla scorta degli elementi risultanti dall'ultimo censimento del bestiame e dei dati di superficie in proprio possesso, fermo restando il rispetto della proporzionalità fra capi di bestiame mantenibili e superficie aziendale fissata nell'art. 7 della presente legge.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, *promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4*, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 settembre 1973

DUJANY

(11998)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.